

Approvati gli incentivi alle *start-up* innovative

5 ottobre 2012

I. In sintesi

Il 4 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato con decreto legge (il “Decreto”) un pacchetto di misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative.

Il Decreto riprende molte delle proposte elaborate dalla “*task force start-up*” promossa dal Ministro dello Sviluppo Economico¹.

Le misure introdotte si applicano alle *start-up* innovative e sono essenzialmente riconducibili a due tipologie:

- modifiche (anche derogatorie) alla disciplina ordinariamente applicabile alle società italiane, intese a facilitare l’avvio delle *start-up*, rimuovendo ostacoli burocratici e normativi; e
- incentivi per lo sviluppo sotto forma di agevolazioni fiscali e per l’accesso al credito.

Il Decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale², che è attesa nei prossimi giorni.

¹ Si veda il rapporto “Restart, Italia!”, pubblicato dalla suddetta *task force* il 13 settembre 2012 (http://www.palazzochigi.it/governoinforma/dossier/restart_italia/Restart-italia_versione_completa_ITA.pdf).

² I decreti legge entrano in vigore, salvo disposizioni contrarie, il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro i 60 giorni successivi. In caso contrario, essi perdono efficacia in via retroattiva. Questo memorandum è stato redatto sulla base di una bozza pubblicata dalla stampa. Sebbene non si attendano modifiche rispetto a tale versione, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale potrebbe differire da quello divulgato.

II. Cos'è una *start-up* innovativa?

Definizione

La definizione di *start-up* innovativa fornita dal Decreto (la “*Start-Up Innovativa*”) comprende le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa o di Società Europea, residenti in Italia ai fini fiscali, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Tali società, per accedere ai benefici, devono possedere vari requisiti che dovrebbero consentire di selezionare nuove imprese la cui operatività è incentrata su attività di ricerca, sviluppo e innovazione e che impiegano in misura rilevante forza lavoro qualificata, verosimilmente giovanile³.

Per beneficiare della disciplina speciale introdotta dal Decreto, la *Start-Up Innovativa* deve essere iscritta in un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, in modo da assicurare la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni relative all'impresa e ai soci. L'iscrizione in tale sezione del Registro delle imprese avviene attraverso la presentazione di un semplice modulo in formato elettronico.

Cessazione del regime di favore

Il regime di favore per le *Start-Up Innovative* previsto dal Decreto cessa:

³ Per completezza si indicano di seguito i requisiti dettati dal Decreto:

- (a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;
- (b) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a Euro 5 milioni; e
- (c) la società: (i) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; (ii) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; (iii) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; (iv) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; (v) non è stata costituita da una fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda; e (vi) possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
 1. sostiene spese in ricerca e sviluppo, al netto delle spese per acquisto di immobili, maggiori o uguali al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Le spese in ricerca e sviluppo debbono risultare dall'ultimo bilancio approvato ed essere descritte nella nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di attività, possono essere certificate dal legale rappresentante;
 2. impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all'estero;
 3. è titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferente all'oggetto sociale o all'attività dell'impresa.

- nel caso di perdita dei requisiti; e
- in ogni caso, decorsi quattro anni dalla data di costituzione della società⁴.

Applicazione del regime di favore alle società esistenti

Le società già costituite che, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto, dichiarino presso il Registro delle imprese di possedere i requisiti menzionati sopra, sono considerate *Start-Up Innovative*. In tal caso, la disciplina di favore trova applicazione per un periodo che varia in relazione alla data di costituzione della società.

III. Nascita della *Start-Up* Innovativa

Costituzione e riduzione dei relativi oneri

Al fine di ridurre i costi di avvio, le *Start-Up Innovative* sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

Incubatori certificati

L'incubatore di imprese è il soggetto che, svolgendo un servizio di assistenza e consulenza, accompagna il processo di avvio e di crescita di nuove imprese, nella fase che va dal concepimento dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo. Agli incubatori specializzati in *Start-Up Innovative*, certificati sulla base di parametri volti a misurare la loro reale capacità di sostegno a tali imprese, il Decreto estende alcune delle misure applicabili alle *Start-Up Innovative*, illustrate di seguito, fra le quali si segnalano:

- la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi;
- le agevolazioni relative al c.d. *work-for-equity* e ai piani d'incentivazione;
- le agevolazioni relative all'accesso al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

Flessibilità nelle opzioni di investimento e incentivi al work-for-equity

Per ampliare le opzioni di investimento disponibili per i soggetti interessati ad entrare nel capitale, il Decreto estende anche alle *Start-Up Innovative* costituite in forma di società a responsabilità limitata alcuni istituti previsti esclusivamente per le società per azioni. In particolare:

⁴ Per le *Start-Up Innovative* costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo (v. il successivo Paragrafo III) restano efficaci limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

- la possibilità di creare categorie di quote prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione; e
- la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (non imputati a capitale).

La maggior flessibilità nell'emissione di strumenti finanziari facilita inoltre la remunerazione di prestatori di opere o servizi esterni (inclusi i professionisti) attraverso diverse forme di partecipazione all'impresa (c.d. *work-for-equity*). Tale modalità retributiva è incentivata anche sotto il profilo fiscale: il Decreto prevede, infatti, che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore delle *Start-Up* Innovative non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, al momento della loro emissione. Le plusvalenze realizzate mediante la successiva cessione a titolo oneroso di tali strumenti finanziari sono assoggettate a tassazione secondo le regole ordinariamente applicabili.

Agevolazioni per l'investimento

Il Decreto ha introdotto degli specifici incentivi fiscali all'investimento nelle *Start-Up* Innovative⁵, anche se limitati ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, disponendo la possibilità di beneficiare:

- per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% della somma investita nelle *Start-Up* Innovative, per un importo massimo non eccedente Euro 500.000⁶; e
- per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma investita nel capitale sociale delle *Start-Up* Innovative, nei limiti di un importo massimo pari ad Euro 1.800.000⁷.

⁵ L'agevolazione in oggetto si applica alle somme investite dal contribuente direttamente, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *Start-Up* Innovative.

⁶ Le somme non portate in detrazione da tali soggetti nel periodo di imposta in cui viene effettuato l'investimento potranno essere detratte nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo.

⁷ Non possono beneficiare della detrazione o deduzione in oggetto le *Start-Up* Innovative, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società che investono prevalentemente in *Start-Up* Innovative. Per gli investimenti in *Start-Up* Innovative c.d. a vocazione sociale (vale a dire quelle *Start-Up* Innovative che operano in via esclusiva in particolari settori, ivi inclusi l'assistenza sociale o sanitaria, l'educazione, l'istruzione e la formazione, anche post-universitaria, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale) e per le *Start-Up* Innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione è fissata in un importo pari al 25% della somma investita, mentre la deduzione è pari al 27% della somma investita.

L'agevolazione in oggetto è condizionata al mantenimento dell'importo dell'investimento per cui si è usufruito della detrazione o deduzione, a seconda dei casi, per un periodo di almeno due anni.

Misure a favore dei piani azionari

Al fine di favorire la fidelizzazione e l'allineamento dell'interesse del *management* delle *Start-Up Innovative* a quello dei propri azionisti, il Decreto introduce un'esenzione piena, sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi, per i redditi di lavoro derivanti dall'assegnazione di strumenti finanziari o diritti similari agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle *Start-Up Innovative*, a condizione che gli strumenti finanziari e i diritti assegnati non siano riacquistati dalla *Start-Up Innovativa*, ovvero dai soggetti che fanno parte del relativo gruppo societario.

A questi fini, sono compresi nell'esenzione in oggetto tutti i piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di qualsiasi strumento finanziario o diritto, sia direttamente (anche sotto forma di c.d. *restricted stock*), sia indirettamente (ad esempio, mediante l'attribuzione di opzioni o *restricted stock unit* che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari). Non sono compresi nell'agevolazione quei piani che prevedano il diritto di ricevere una somma di denaro parametrata al valore di tali strumenti finanziari o diritti.

Potranno beneficiare dell'esenzione esclusivamente gli strumenti finanziari e i diritti attribuiti ed esercitati dopo la conversione in legge del Decreto, purché assegnati dalla *Start-Up Innovativa* con cui i suddetti soggetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro ovvero da società direttamente controllate dalla stessa.

Il Decreto, infine, introduce una deroga al divieto assoluto, dettato per le società a responsabilità limitata, di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni (*i.e.*, acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione). Tale deroga si applica qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori d'opera e servizi.

Contratto di lavoro per i dipendenti delle Start-Up Innovative

Per consentire alle *Start-Up Innovative* la possibilità di coinvolgere sin da subito un numero adeguato di collaboratori, garantendone al contempo la necessaria flessibilità, il Decreto dispone che le *Start-Up Innovative* possano assumere i propri lavoratori con un contratto a termine compreso fra i 6 e i 36 mesi⁸. Tale possibilità è limitata ai primi anni di attività di ciascuna *Start-Up Innovativa* e, in particolare, per i primi quattro anni

⁸ Sui rapporti di lavoro a termine instaurati ai sensi della presente disposizione non troverà applicazione il contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, introdotto dall'art. 2, comma 28, della l. 28 giugno 2012, n. 92 (ai sensi del quale, a partire dal 1° gennaio 2013 e salvo alcune eccezioni, i datori di lavoro sono soggetti ad un contributo addizionale pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato).

di attività delle *Start-Up* Innovative neo-costituite ovvero per un periodo compreso tra due e quattro anni per le *Start-Up* Innovative già costituite, a seconda della data di costituzione delle stesse.

La retribuzione dei lavoratori assunti sulla base di tali contratti a termine dovrà necessariamente includere una componente fissa non inferiore ai minimi tabellari e una parte variabile collegata alla *performance* della società, del lavoratore o del gruppo di lavoro in cui è inserito il medesimo lavoratore (anche sotto forma di piani azionari, su cui si veda il paragrafo che precede).

IV. Sviluppo della *Start-Up* Innovativa

Raccolta di capitale di rischio: crowdfunding

Per la prima volta in Italia viene prevista la possibilità di costituire e gestire piattaforme *online* per la raccolta di capitale diffuso (c.d. *crowdfunding*). Attraverso queste piattaforme, le *Start-Up* Innovative possono presentare i propri progetti e raccogliere capitali direttamente presso una pluralità di investitori disposti a contribuire anche con somme contenute. Al fine di limitare gli oneri di *compliance* per le *Start-Up* Innovative e gli operatori, senza tuttavia trascurare gli essenziali presidi a tutela degli investitori, la regolamentazione interviene su due fronti.

Gestione dei portali di *crowdfunding*. Il portale può essere gestito da SIM e da banche oppure da una semplice società di capitali con sede o stabile organizzazione in Italia, iscritta in un apposito registro tenuto dalla Consob⁹. Le condizioni per l'iscrizione in tale registro sono limitate al rispetto di requisiti di onorabilità, per coloro che detengono il controllo del gestore, a cui si affiancano requisiti di onorabilità e professionalità per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Alla Consob, chiamata a vigilare sui gestori di portali, viene delegata la definizione dei requisiti e delle regole di condotta applicabili nel rapporto con gli investitori.

Offerta al pubblico attraverso i portali di *crowdfunding*. Le offerte al pubblico di prodotti finanziari condotte esclusivamente attraverso i portali di *crowdfunding* devono avere un corrispettivo totale inferiore a Euro 5 milioni, al fine di beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 100, comma 1, lett. c) del TUF¹⁰. La Consob dovrà determinare la disciplina applicabile alle offerte, tenendo conto di queste due indicazioni legislative:

⁹ Tale società dovrà trasmettere gli ordini di sottoscrizione e vendita di strumenti finanziari esclusivamente a banche e imprese d'investimento.

¹⁰ L'art. 100, comma 1, lett. c), del TUF, come attuato dall'art. 34-ter, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti della Consob, esclude, infatti, che le disposizioni in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari si applichino alle offerte al pubblico il cui corrispettivo totale, calcolato all'interno dell'Unione Europea, sia inferiore a Euro 5 milioni.

- nei casi in cui l’offerta non sia integralmente riservata esclusivamente a clienti professionali, deve essere assicurato che una quota dei prodotti finanziari offerti sia sottoscritta da clienti professionali o da investitori specializzati; e
- deve essere previsto un meccanismo di tutela degli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della *Start-Up* Innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.

Il Decreto prevede che, in deroga al regime ordinario, le quote di partecipazione in *Start-Up* Innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possano essere oggetto di offerta al pubblico (incluso attraverso l’impiego di portali per la raccolta di capitali di cui sopra).

La disciplina attuativa della Consob dovrà essere emanata entro 90 giorni dalla conversione in legge del Decreto.

Accesso al credito

Al fine di agevolare l’accesso al credito da parte delle *Start-Up* Innovative, il Decreto prevede che l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di tali società dovrà avvenire gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati che saranno determinati con decreto del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del Decreto stesso.

Disapplicazione delle regole sulle società di comodo e in perdita sistematica

Al fine di ridurre gli oneri fiscali delle *Start-Up* Innovative e di agevolarne la costituzione ed il funzionamento, il Decreto prevede la disapplicazione della disciplina in materia di società non operative e in perdita sistematica che dispone l’imputazione a tali società di un reddito minimo determinato su base forfetaria¹¹.

Differimento degli obblighi di ricapitalizzazione

Al fine di garantire più tempo alle *Start-Up* Innovative per completare l’avvio e rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle prime fasi di attività, il Decreto introduce alcune deroghe alla disciplina societaria ordinaria, fra le quali si segnalano:

¹¹ Una società commerciale è considerata non operativa, in un determinato periodo di imposta, qualora, alternativamente: (i) sia una società in perdita sistematica (ad esempio qualora la società abbia presentato una dichiarazione fiscale in perdita nei tre periodi d’imposta precedenti il periodo di imposta rilevante); ovvero (ii) non abbia superato il c.d. “test di operatività”, che viene effettuato confrontando alcuni componenti positivi di reddito della società con una soglia minima di operatività, determinata forfetariamente sulla base delle attività patrimoniali della stessa. La qualificazione di una società come non operativa comporta, tra le altre cose, l’assoggettamento della stessa ad imposizione sulla base di un reddito minimo imponibile determinato su base forfetaria (in aggiunta, a partire dal 2012, l’aliquota di imposta applicabile su tale reddito minimo è maggiorata di 10,5 punti percentuali ed è complessivamente pari, quindi, al 38%).

- l'estensione di dodici mesi del periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo); e
- nel caso in cui le perdite riducano il capitale al di sotto del minimo legale, la possibilità di differire la ricapitalizzazione – di norma immediata – alla chiusura dell'esercizio successivo.

Sovraindebitamento ed esenzione dal fallimento

Il Decreto prevede un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare: le *Start-Up Innovative*, anche qualora superino le soglie di fallibilità, sono assoggettate, in via esclusiva, al procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento¹². L'obiettivo della norma è di ridurre i tempi della liquidazione giudiziale ed evitare le conseguenze (anche reputazionali) del coinvolgimento in un fallimento, specie per soggetti che potrebbero voler avviare in tempi brevi una nuova iniziativa imprenditoriale.

* * * * *

Per qualsiasi questione relativa ai temi discussi in questa nota potete contattare Roberto Bonsignore o Pietro Fioruzzi dell'ufficio di Milano (+39 02 72 60 81) o Vania Petrella dell'ufficio di Roma (+39 06 69 52 21) o qualsiasi avvocato del nostro studio con cui siete abitualmente in contatto.

CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP

¹² Si tratta della speciale procedura di composizione delle crisi prevista per i soggetti non assoggettabili a procedure concorsuali nei casi di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Vedi capo II della l. 27 gennaio 2012, n. 3.

NEW YORK

One Liberty Plaza
New York, NY 10006-1470
T: +1 212 225 2000
F: +1 212 225 3999

WASHINGTON

2000 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20006-1801
T: +1 202 974 1500
F: +1 202 974 1999

PARIGI

12, rue de Tilsitt
75008 Paris, France
T: +33 1 40 74 68 00
F: +33 1 40 74 68 88

BRUXELLES

Rue de la Loi 57
1040 Brussels, Belgium
T: +32 2 287 2000
F: +32 2 231 1661

LONDRA

City Place House
55 Basinghall Street
London EC2V 5EH, England
T: +44 20 7614 2200
F: +44 20 7600 1698

MOSCA

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLC
Paveletskaya Square 2/3
Moscow, Russia 115054
T: +7 495 660 8500
F: +7 495 660 8505

FRANCOFORTE

Main Tower
Neue Mainzer Strasse 52
60311 Frankfurt am Main, Germany
T: +49 69 97103 0
F: +49 69 97103 199

COLONIA

Theodor-Heuss-Ring 9
50688 Cologne, Germany
T: +49 221 80040 0
F: +49 221 80040 199

ROMA

Piazza di Spagna 15
00187 Roma, Italia
T: +39 06 69 52 21
F: +39 06 69 20 06 65

MILANO

Via San Paolo 7
20121 Milano, Italia
T: +39 02 72 60 81
F: +39 02 86 98 44 40

HONG KONG

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Hong Kong)
Bank of China Tower, 39th Floor
One Garden Road
Hong Kong
T: +852 2521 4122
F: +852 2845 9026

PECHINO

Twin Towers – West (23rd Floor)
12 B Jianguomen Wai Da Jie
Chaoyang District
Beijing 100022
T: +86 10 5920 1000
F: +86 10 5879 3902

BUENOS AIRES

CGSH International Legal
Services, LLP-
Sucursal Argentina
Avda. Quintana 529, 4to piso
1129 Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Argentina
T: +54 11 5556 8900
F: +54 11 5556 8999

SAN PAOLO

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Consultores em Direito Estrangeiro
Rua Funchal, 418, 13 Andar
São Paulo, SP Brazil 04551-060
T: +55 11 2196 7200
F: +55 11 2196 7299

ABU DHABI

Al Odaid Tower
Office 1105, 11th Floor
Airport Road; PO Box 128161
Abu Dhabi, United Arab Emirates
T: +971 2 414 6628
F: +971 2 414 6600